



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ai sensi del quale gli Atenei adottano piani strategici triennali in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite dal Ministro;

VISTO il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2019-2021;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso "il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche";

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 22 giugno 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), come istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su altro capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, previsto ai sensi del medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016;

RITENUTO pertanto che il GSSI può allo stato partecipare alle assegnazioni con esclusivo riferimento ai fondi statali di incentivazione come definiti per l'Università di Trento;

VISTO il decreto ministeriale n. 585 dell'8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2018, relativo al costo standard di formazione per studente in corso;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO l'art. 1, commi 95-98, della citata legge n. 145/2018 che istituisce un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2019-2033, tra cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto dPCM 11 giugno 2019, il quale prevede che nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione, gli interventi sono individuati dalle Amministrazioni stesse nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione;

CONSIDERATO che per l'edilizia universitaria sono destinati per il periodo 2019-2033 complessivamente 400 milioni di euro;

VISTO il DMT n. 195790 registrato dalla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2019, fgl. 1297, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio per l'assegnazione al pertinente capitolo 7266, pg. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle quote del sopraindicato importo relative agli anni 2019; 2020 e 2021;

VISTO il DM n. 738 dell'8 agosto 2019 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali;

VISTI lo Statuto del CINECA e la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l'iscrizione del Consorzio nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, quale soggetto *in house* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in data 18 novembre 2019;

D E C R E T A

Art. 1

(Tipologie di intervento)

1. Le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (cap. 7266, pg. 2), pari complessivamente a € 400.000.000 per il periodo 2019-2033, sono destinate, nei limiti annuali previsti indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi d'intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:
 - a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020;
 - b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022;
 - c. € 50.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;
 - d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti.
3. Gli interventi di edilizia finanziabili di cui al comma 1, lett. a), b) e d) riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:
 - a. delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;
 - b. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
 - c. di enti territoriali o altri pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera b.

E' ammessa la costruzione su aree che al momento della presentazione della domanda risultano di proprietà dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato, ovvero di durata residua almeno pari a quella di cui alla lettera c. nei casi di aree di proprietà pubblica. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data del presente decreto, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono altresì ammissibili le spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse, quali ad esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale; per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) tali spese sono ammissibili entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilità degli immobili. Sono in ogni caso escluse le spese relative a programmi già oggetto di finanziamento ministeriale, ivi compresi i finanziamenti per investimenti in infrastrutture relativi ai dipartimenti di eccellenza.

Art. 2

(Presentazione dei programmi)

1. Le Istituzioni universitarie statali possono presentare un programma unitario di interventi per massimo 2 dei punti di cui all'articolo 1, tenuto conto che il limite massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste da ciascun Ateneo viene commisurato all'assegnazione del FFO 2019 relativa alla somma di quota base, quota premiale e intervento perequativo e al grado di sostenibilità del bilancio nel seguente modo:

% risorse acquisibili rispetto a FFO 2019	Indice sostenibilità dei bilanci (d.lgs. 49/2012)
20%	$ISEF \geq 1,3$
15%	$1,1 \leq ISEF < 1,3$
10%	$1 \leq ISEF < 1,1$
-	$ISEF < 1$

L'importo minimo richiesto per un singolo programma non può essere in ogni caso inferiore a 750.000 euro.

2. I programmi di cui all'articolo 1 dovranno essere presentati con modalità telematiche nel termine di 60 giorni a decorrere dalla disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative definite dalla



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

competente Direzione generale entro venti giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. Il programma deve indicare la suddivisione del costo degli interventi nelle annualità alle quali si riferisce in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 3

(Valutazione dei programmi)

1. I programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
2. La Commissione valuta i programmi presentati sulla base dei seguenti criteri:

programmi art. 1, comma 1, lett a) e lett. b)

- a) rilevanza del programma ai fini di riequilibrio delle disponibilità edilizie, in relazione al rapporto tra popolazione studentesca, entro il primo anno fuori corso, e disponibilità edilizie per attività istituzionali (mq), con esclusione degli spazi in locazione (max 30 punti), autocertificate dagli Atenei e validate dai nuclei di valutazione. A tal fine agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale di area umanistico sociale è attribuito peso pari a 1, agli studenti di area scientifico tecnologica peso pari a 2; agli studenti di area medica e agli studenti iscritti ai corsi di dottorato peso pari a 5¹.
- b) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 30 punti);
- c) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico) (max 20 punti);
- d) immediata cantierabilità dell'intervento, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016 (max 20 punti).

programmi art. 1, comma 1, lett c)

- a) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 40 punti);
- b) qualità in relazione alla complessità del programma e alle innovazioni tecniche introdotte (max 30 punti);
- c) impatto, in relazione alla capacità di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo delle collaborazioni con il sistema socio economico e della competizione scientifica internazionale (max 20 punti);
- d) rilevanza, in relazione alla pluralità delle strutture destinatarie dell'intervento tenuto conto anche di eventuali progetti interateneo (max 10 punti).

programmi art. 1, comma 1, lett d)

- a) rilevanza del programma ai fini di riequilibrio delle disponibilità di impianti sportivi, in relazione al rapporto tra popolazione studentesca, entro il primo anno fuori corso, destinataria (con eventuale

¹ Tale peso viene ridotto a 2,5 per gli studenti delle classi relative alle professioni sanitarie



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riferimento anche agli studenti di altre sedi universitarie del medesimo ambito territoriale) e superfici destinate agli impianti, con esclusione degli spazi in locazione, (max 30 punti) autocertificate dagli Atenei e validate dai nuclei di valutazione. A tal fine agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale in scienze motorie è attribuito peso pari a 3;

- b) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 30 punti);
- c) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico) (max 20 punti);
- d) immediata cantierabilità dell'intervento, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 (max 20 punti).

- 3. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, per ciascun tipo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)-d), con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria.
- 4. Le quattro graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo.

Art. 4

(Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti)

- 1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti attribuiti, le Istituzioni, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, attestano al Ministero l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità e i termini definiti dalla competente Direzione generale. Le erogazioni vengono in ogni caso disposte nei limiti delle risorse disponibili annualmente indicate nella tabella 1, dando priorità ai programmi di cui all'articolo 1, lett. a), e possono essere altresì utilizzate dalle Istituzioni universitarie a copertura, anche parziale, di oneri di ammortamento di mutui eventualmente contratti per la realizzazione del programma. La parte di tali oneri d'ammortamento, coperta dai fondi ministeriali di cui al presente decreto, non concorre al calcolo dei limiti d'indebitamento di cui all'articolo 6 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 6, fatti salvi i casi di mancata o parziale realizzazione del programma finanziato e di conseguente revoca del finanziamento ministeriale.
- 2. La competente Direzione generale del Ministero effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 4, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro.
- 3. Con decreto del Ministro è autorizzato l'utilizzo di eventuali economie che si realizzino a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, anche ai sensi del comma 2 e del comma 4, prioritariamente per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, secondo le graduatorie di cui all'articolo 3 e non finanziati per carenza di risorse, ovvero per ulteriori programmi d'intervento, rinnovando le procedure di presentazione e valutazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera e di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per almeno diciannove anni e comunque fino alla completa erogazione del finanziamento assegnato se successivo al predetto periodo. Per eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti

f.to Fioramonti

DM n. 1121 del 5 dicembre 2019 (registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, n. 70)



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato
(Art. 1, comma 1)

TABELLA 1 – Risorse stanziare sul fondo per l'edilizia universitaria

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
Importi (ml)	20	20	10	30	40	35	21	23	26	24	25	31	25	30	40	400